

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2056

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEONE, RICCIO, TESAURO, CARCATERRA, PERLINGIERI, LOMBARI,
TITOMANLIO VITTORIA, AMATUCCI, RESTA, FODÉRARO**

Annunziata il 27 giugno 1951

Disposizione transitoria della legge 24 maggio 1951, n. 392,
(sospensione dell'entrata in vigore del secondo comma dell'articolo 7)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allorché fu votata la legge 24 maggio 1951, n. 392, « Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della magistratura nonché dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (della cui fondamentale importanza ed assoluta urgenza tutti i settori delle due Camere del Parlamento si resero consapevoli), fu da ogni parte notato che essa mancava di una disciplina transitoria. Questa lacuna fu soprattutto avvertita in relazione al secondo comma dell'articolo 7, già di per se stesso molto controverso.

Non è questa la sede per poter riprendere in esame il fondamento di tale norma che, ad avviso del primo proponente di questa legge e di alcuni altri colleghi, pur essendo ispirata al superiore interesse di elevare il tono e il prestigio della magistratura mediante una più accurata selezione, minaccia, nella sua esecuzione, di frustare questa finalità.

Il riesame del grave problema risolto nel secondo comma dell'articolo 7 potrà essere opportunamente fatto in sede di ordinamento giudiziario e in relazione a tutta la nuova disciplina dell'ordine giudiziario.

Ai fini però della sua applicazione, il secondo comma dell'articolo 7, se entrasse

immediatamente in vigore, potrebbe produrre due gravi conseguenze:

a) per l'amministrazione della giustizia; in quanto, rendendo possibile la partecipazione al prossimo o ai prossimi concorsi per uditore giudiziario solo a giovani laureati da oltre un biennio, escluderebbe le più fresche (ed anche le più meritevoli, essendo notorio che soltanto in questi ultimissimi anni lentamente gli studi hanno riconquistato il decoro e la serenità di un tempo) energie, consentendo la partecipazione al concorso quasi esclusivamente a coloro che abbiano già tentato, con risultato negativo, il precedente o i precedenti concorsi;

b) per una vasta schiera di giovani; in quanto, non essendo prevista la norma del secondo comma dell'articolo 7 né prevedibile, molti, fin dagli anni della vita universitaria, hanno orientato i loro studi e diretta la loro preparazione verso il nobile ed apprezzabile obiettivo della partecipazione al concorso per uditore giudiziario.

Molti giovani, come è notorio, laureati dalle nostre Università (alcuni in particolare con ottime votazioni e col riconoscimento di una spiccata preparazione giuridica e capacità agli studi scientifici) avevano già in corso, al momento dell'entrata in vigore della legge, una accurata preparazione per il concorso ad

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

auditore giudiziario; privare costoro della partecipazione al prossimo concorso (che, dovendo essere a quanto pare esteso ad un numero considerabile di unità, esigerebbe per la stessa finalità della selezione, una larga partecipazione di concorrenti) e perfino a taluno dei concorsi successivi sarebbe una grave ingiustizia.

Poiché è notorio che una norma transitoria diretta a rimuovere il duplice grave danno

innanzi segnalato non poté essere compresa nella legge del 24 maggio 1951, n. 392, per la riconosciuta necessità della urgente conclusione del non breve *iter* legislativo di questo così atteso e necessario provvedimento, i proponenti ritengono che in questa sede possa essere colmata la predetta lacuna.

E pertanto si augurano che la Camera vorrà votare la proposta di legge che segue.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'entrata in vigore del secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392, è sospesa fino all'approvazione del nuovo ordinamento giudiziario.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.